

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2006

ottobre

Alcune riflessioni sulla possibilità di reintrodurre il permesso di soggiorno per ricerca lavoro

a cura del

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI
della
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Direttore - Franca di Lecce
Operatrici - Federica Brizi
Patrizia Toss
Silvia Zerbinati

Indirizzo:
Via Firenze, 38 - 00184 Roma
Tel.: 06 48905101 Fax: 06 48916959
E-mail: srm@feci.it
www.feci.it

LA NORMATIVA VIGENTE

In base all'attuale normativa italiana, l'unica possibilità per un lavoratore non comunitario di entrare regolarmente in Italia per lavorare è attendere che il Governo emani il decreto per la programmazione annuale dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato.

Questo decreto indica il numero di lavoratori extracomunitari che potranno essere assunti in Italia durante l'anno.

In seguito all'emanazione del decreto i datori di lavoro possono presentare domanda di assunzione per **un lavoratore extracomunitario che risiede all'estero**.

Effettuati i controlli necessari da parte di Questura e Direzione Provinciale del Lavoro, il lavoratore ottiene il visto d'ingresso e può entrare in Italia per iniziare a lavorare.

Il decreto flussi per l'anno 2006, emanato a marzo, ha previsto, in principio, una quota massima di 170.000 lavoratori stranieri non comunitari da ammettere nel territorio italiano.

Le domande presentate sono state circa 500.000.

Il Governo ha deciso in seguito, durante il Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2006, di accettare altre 350.000 domande presentate per l'assunzione di lavoratori extracomunitari.

Il sistema di programmazione annuale dei flussi si sta rivelando negli ultimi anni sempre di più inadatto, o per lo meno insufficiente, per regolare l'ingresso di lavoratori stranieri nel nostro paese.

Il sistema dei flussi si scontra con le regole stesse del mercato del lavoro, perché prevede che domanda ed offerta di lavoro si “incontrino a distanza”, senza possibilità per il datore di lavoro ed il lavoratore di conoscersi prima di iniziare la collaborazione.

Questo sistema di “chiamata nominativa” obbliga spesso i lavoratori migranti a trascorrere un periodo di irregolarità per trovare lavoro e a cercare poi di ottenere un permesso di soggiorno, presentando spesso domanda per il decreto flussi anche se già presenti sul territorio in modo irregolare.

ARTICOLO 21 LEGGE TURCO NAPOLITANO

L'articolo 21 della Legge Turco-Napolitano (articolo 23 del Testo Unico per l'immigrazione) prevedeva, oltre alla chiamata nominativa, un'ulteriore possibilità di ingresso nel nostro paese, soppressa con l'entrata in vigore della legge Bossi-Fini, ovvero **l'ingresso in Italia per ricerca lavoro**.

Questo articolo è stato sperimentato solamente durante il biennio 2000-2001 e prevedeva che cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti, regioni, enti locali, associazioni professionali e sindacali, enti e associazioni del volontariato¹ potessero farsi garanti per l'ingresso di uno straniero in Italia, al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro (detto anche sistema della sponsorizzazione).

La domanda per il visto doveva essere presentata, con richiesta nominativa, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi, alla questura della provincia di residenza dello sponsor (la persona fisica o legale che prestava la garanzia).

In base alla legge per poter **prestare la garanzia**, era necessario:

- avere una capacità economica adeguata;
- non essere mai stati denunciati per uno dei reati previsti dagli artt. 380-381 del codice di procedura penale, con specifico riferimento a quelli connessi all'immigrazione clandestina ed all'occupazione irregolare.

La garanzia poteva essere resa solamente **mediante una fideiussione o una polizza assicurativa** e prestata per non più di due stranieri all'anno.

Il garante doveva dimostrare di **poter effettivamente assicurare** allo straniero per la durata del permesso di soggiorno:

- un alloggio idoneo;
- la copertura dei costi di sostentamento;
- la copertura dei costi di assistenza sanitaria (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);
- le spese di rimpatrio.

Al suo ingresso in Italia lo straniero otteneva un **permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno, non rinnovabile**.

Il permesso di soggiorno veniva rilasciato previa iscrizione nelle liste di collocamento.

¹ Le associazioni dovevano operare nel settore dell'immigrazione da almeno 3 anni e garantire determinati requisiti patrimoniali ed organizzativi.

Allo scadere di questo primo anno lo straniero:

- se aveva trovato un lavoro regolare, aveva il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- se non aveva trovato un lavoro, aveva l'obbligo di lasciare il territorio italiano e di tornare nel suo paese d'origine comunicando il rientro all'Ambasciata italiana in loco.

La fideiussione del garante veniva sbloccata dalla banca solo in questo momento, sia che il lavoratore avesse trovato lavoro o fosse tornato in patria.

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE BOSSI FINI

Nel 2001, con la modifica della legge Turco Napolitano, fu eliminata questa possibilità d'ingresso regolare in Italia.

La motivazione addotta da alcuni rappresentanti del Governo fu che, tramite il sistema della sponsorizzazione “*potevano solo crearsi nuove sacche di disoccupazione*”² perché, secondo loro, le persone entrate in Italia grazie alla sponsorizzazione sarebbero diventate nel tempo degli **over stayers**, ovvero sarebbero rimaste sul territorio nazionale nella condizione di irregolari allo scadere del permesso di soggiorno.

In sostituzione a questa possibilità d'ingresso **furono previste delle forme di istruzione e formazione nei paesi d'origine**, con conseguente titolo di prelazione sugli altri lavoratori per l'ingresso in Italia in occasione del decreto flussi annuale.³

CHI HA USUFRUITO DEL SISTEMA DI SPONSORIZZAZIONE

Decreti flussi per gli anni 2000 e 2001

Quota riservata all'ingresso per ricerca lavoro

	2000	2001
Quota totale di lavoratori subordinati, stagionali e non, ed autonomi autorizzati per l'anno nel decreto flussi	63.000	83.000
Quota di ingressi per ricerca lavoro (articolo 23 TU) prevista nel decreto flussi	15.000 (24% ca)	15.000 (18% ca)

² Caritas di Roma, *Dossier Statistico 2002*, 2002

³ Il decreto del 22 marzo 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che detta le linee guida per organizzare questi corsi e garantire a chi li frequenta una corsia preferenziale per lavorare in Italia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/07/06.

Le **nazionalità maggiormente coinvolte** nelle sponsorizzazioni del 2000 e del 2001 sono state quelle tunisina, marocchina, cinese, albanese, rumena, pakistana.

Queste sono anche le nazionalità principalmente presenti nei settori industriali, agricoli e del lavoro domestico.

Le **regioni maggiormente interessate** dal sistema della sponsorizzazione sono state Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte, Sicilia e Toscana.

Non ci sono dati certi sull'esito della sponsorizzazione, ma alcune indagini sul territorio hanno riportato come *“la conversione del permesso di soggiorno non dovrebbe aver rappresentato un problema per la maggior parte degli interessati.”*⁴

Secondo un'indagine svolta dalla Caritas Italiana presso 18 questure, dove sono stati concessi 1300 permessi di soggiorno per sponsorizzazione, circa il 60% delle domande per prestare garanzia è stato presentato da stranieri.

Lo stesso dato è confermato da una ricerca svolta sui flussi di immigrati dal Senegal in Italia.⁵ Dall'indagine risulta che nel 2001 i beneficiari senegalesi degli ingressi per sponsorizzazione sono stati 126. Nel 70% dei casi a prestare garanzia sono stati senegalesi già regolarmente presenti in Italia. Gli italiani che hanno prestato la garanzia erano quasi sempre gli stessi datori di lavoro.

A CHE PUNTO SIAMO?

Negli ultimi mesi nel dibattito politico si sta discutendo sulla possibilità di riformare la normativa sull'immigrazione; in particolare per quanto riguarda le procedure d'ingresso legali in Italia. Alcuni esponenti del Governo hanno **accennato alla possibilità di reintrodurre il permesso per ricerca lavoro**, strumento fortemente sostenuto da enti ed associazioni che lavorano nell'ambito dell'immigrazione e si scontrano ogni giorno con la precarietà e le limitazioni introdotte dalla legge Bossi Fini.

La sperimentazione del 2000-2001 ha avuto sicuramente dei meriti e dei limiti e forse ripartendo da quell'esperienza è giunto il momento di porre alcune condizioni nuove.

A questo proposito segnaliamo un interessante documento dal titolo **“Ricerca di lavoro sul posto: come riformare la normativa sull'immigrazione”** del 30 agosto 2006, in cui Sergio Briguglio sottolinea come:

“Si tratta di fissare dei requisiti minimi per l'ingresso tali da evitare che lo straniero gravi sull'assistenza pubblica o si trovi nell'incapacità di rimpatriare in caso di mancato inserimento e che, in caso di prolungamento illegale del soggiorno, il suo allontanamento rappresenti un costo rilevante per lo Stato.

⁴ Caritas di Roma, *Dossier Statistico 2002*, 2002

⁵ Basili Marzia, *Effetti del disegno di legge Bossi-Fini sui flussi di immigrati dal Senegal in Italia*, Roma, 2002

.....

La riforma dovrebbe infine caratterizzarsi per due elementi importanti:

- *il numero di ingressi per ricerca di occupazione non andrebbe, di norma, limitato numericamente, ne' l'ingresso stesso circoscritto ad un particolare periodo dell'anno;*
- *non si dovrebbe pretendere che la disponibilità di mezzi e di alloggio per lo straniero sia garantita da un terzo, dovendosi contemplare invece la possibilità che lo straniero sia in grado di provvedere a se stesso.”* ⁶

L'esperienza del biennio 2000-2001 ha evidenziato come il sistema della sponsorizzazione tuteli, in particolare, l'incontro tra domanda ed offerta per quei lavori in cui il **rapporto di fiducia** è molto importante, come ad esempio nei lavori di cura ed assistenza, ed in generale per tutti i lavori a basso profilo di qualificazione.

Un'altra caratteristica importante del sistema di sponsorizzazione è che permette di tenere sotto controllo tutti gli ingressi che avvengono grazie alle **reti familiari e catene migratorie di parenti, amici, conoscenti** e che attualmente cadono spesso nell'irregolarità.

Tramite la figura dello sponsor si è dimostrato che viene assicurato un ingresso nel nostro paese tutelato, dignitoso e con delle garanzie sia per lo straniero che per la società ospitante.

⁶ La versione integrale del documento “Ricerca di lavoro sul posto: come riformare la normativa sull'immigrazione” è disponibile sul sito www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

SITI UTILI SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

- ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.ch>
- ARCI (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- GOVERNO: <http://www.governo.it>
- ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- JRS (Jesuit Refugee Service): <http://www.jesref.org>
- MEDICI SENZA FRONTIERE: <http://www.msf.it>
- PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- Save the Children (sito sui minori stranieri non accompagnati curato da Elena Rozzi): http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- UNIONE EUROPEA: <http://europa.eu.int>

SRM materiali - Infrom. Legge

Informazione ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci

Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it
website: www.fcei.it